

Acquirente Unico S.p.A.
nelle funzioni di OCSIT

Information Memorandum

Ottobre 2023

INDICE

Sommario

1.	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.1	La Direttiva 2009/119/Ce e la Legge Delega	4
1.2	Il Decreto Legislativo 249/2012	5
2.	L'ATTO DI INDIRIZZO DEL MISE	6
3.	L'ORGANISMO CENTRALE DI STOCCAGGIO ITALIANO – OCSIT	8
3.1	Compiti ed obiettivi	8
3.2	La copertura degli oneri ed il contributo degli operatori.....	8
3.3	Le modalità di determinazione del contributo tramite decreti interministeriali annuali	9
3.4	Soggetti sui quali grava il contributo.....	9
3.5	I costi ed i ricavi e la composizione del budget OCSIT	10
3.6	Tempistiche e modalità di riscossione del contributo	12
3.7	Garanzia a copertura del mancato pagamento del contributo	13
4.	LE TIPOLOGIE DI SCORTA	18
4.1	Le scorte commerciali.....	18
4.2	Le scorte di sicurezza.....	18
4.3	Le scorte specifiche	18
5.	L'ATTIVITÀ DI OCSIT	21
5.1	Lo stoccaggio e l'approvvigionamento delle scorte specifiche.....	21
5.2	Il Piano di acquisti 2014 - 2023.....	23
5.3	Le altre attività	25
5.4	La struttura organizzativa	25
6.	I FABBISOGNI FINANZIARI	26
6.1	Il finanziamento iniziale.....	26
6.2	L'istituto del "finanziamento destinato"	26
6.3	La gara europea per il finanziamento iniziale	26
6.4	Il secondo finanziamento destinato	27
7.	LA PROCEDURA DI VENDITA DELLE SCORTE E GLI EFFETTI ECONOMICI E FINANZIARI	31
7.1	Le differenze di valore rispetto al costo storico.....	31
7.2	Destinazione dei proventi derivanti dalla vendita.....	31
7.3	OCSIT - I conti separati	32
8.	ALLEGATI	33
8.1	Conti annuali separati OCSIT – Attivo Situazione Patrimoniale.....	33
8.2	Conti annuali separati OCSIT – Passivo Situazione Patrimoniale.....	34
8.3	Conti annuali separati OCSIT – Conto Economico	35
8.4	Conto economico riclassificato 2020- Acquirente Unico S.p.A.....	37
8.5	Sintesi della struttura patrimoniale 2020 - Acquirente Unico S.p.A.	38
8.6	Sintesi della gestione finanziaria 2019 e 2020- Acquirente Unico S.p.A.....	39

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1 La Direttiva 2009/119/CE e la Legge Delega

L'obbligo per gli Stati Membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio è stato sancito sin dal 1968, con la decisione 68/414/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 20 dicembre 1968. Tale decisione è stata successivamente integrata e modificata a più riprese ed in modo sostanziale sino a pervenire nel 2006 all'adozione della Direttiva 2006/67/CE – rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2012 – con la quale è stata disciplinata l'intera materia, anche alla luce dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia del 18 novembre 1974 (cosiddetto Accordo AIE).

Le considerazioni poste alla base della normativa di settore partono dai seguenti assunti – ancora oggi attuali: (i) che le importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi assumono un ruolo importante nell'approvvigionamento europeo di prodotti energetici; (ii) che qualsiasi difficoltà, anche a carattere momentaneo, che abbia per effetto di ridurre le forniture dei suddetti prodotti, in provenienza da paesi terzi o di aumentarne notevolmente il prezzo sui mercati internazionali, potrebbe causare perturbazioni gravi nell'attività economica europea; e (iii) che, quindi, è necessario che sussista la possibilità di compensare o, quanto meno, attenuare gli effetti negativi connessi ad una tale eventualità.

Al fine di maggiormente assicurare, in materia di approvvigionamento, meccanismi di solidarietà tra gli Stati nel rispetto del mercato e della concorrenza, il Consiglio dell'Unione Europea in data 14 settembre 2009 ha emanato la Direttiva 2009/119/CE, entrata in vigore il 29 ottobre 2009 ("**Direttiva 2009/119/CE**", o semplicemente "**Direttiva**").

Tale Direttiva, nel delineare una disciplina maggiormente organica, ha ribadito l'obbligo per gli Stati Membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, prevedendo espressamente che *"La disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento di energia costituiscono elementi essenziali della sicurezza pubblica degli Stati membri e della Comunità"* (vedi considerando 8 della Direttiva).

In particolare, la Direttiva evidenzia come l'approvvigionamento di tali prodotti rivesta un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica.

La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure l'aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale sono tutti elementi che contribuiscono ad aumentare i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

Per tale motivo, la Direttiva dispone che gli Stati membri provvedano *"a dotarsi delle procedure e ad adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti possano rilasciare velocemente, con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, nonché per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori"* (i cosiddetti "piani di intervento").

Al fine di raggiungere tali finalità, l'Unione Europea ha imposto agli Stati membri l'obbligo di detenere un quantitativo minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi e ha ritenuto opportuno attribuire agli stati membri la facoltà di istituire, a livello nazionale, **organismi centrali di stoccaggio ("OCS")**.

Gli OCS devono essere strutturati come organismi o servizi senza fini di lucro, che agiscono nell'interesse pubblico e non sono considerati operatori economici.

Con la Legge 4 giugno 2010 n. 96, è stata conferita delega al Governo italiano per l'attuazione della Direttiva. All'art. 17, commi 5 e 6, e all'Allegato B sono stati indicati i principi ed i criteri direttivi cui attenersi nell'emanazione del provvedimento attuativo della normativa europea. Tra detti principi e criteri direttivi sono sanciti, tra l'altro, i seguenti:

- Mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;
- Prevedere l'istituzione di un OCS senza scopo di lucro, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dello sviluppo economico;
- Prevedere che l'istituendo OCS si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche di prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;
- Prevedere che l'OCS possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali in favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio;
- Garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi;
- Prevedere che gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento di detto organismo siano posti a carico dei soggetti che importano o immettono in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia, con esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conformità alla citata legge delega, la Direttiva è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (**"D.lgs. n. 249/2012"**).

1.2 Il Decreto Legislativo 249/2012

L'Italia, con il D.lgs. n. 249/2012, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26.01.13 ed in vigore dal 10 febbraio 2013), di recepimento della Direttiva, ha tra l'altro istituito l'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (**"OCSIT"**) al fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero.

Il D.lgs. n. 249/2012 ha attribuito le funzioni dell'OCSIT all'Acquirente Unico S.p.A., sotto la vigilanza del Ministero per lo Sviluppo Economico (**"MiSE"**), ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. (**"MiTE"**) nel testo dove è scritto MiSE è da leggersi MASE.

L'Acquirente Unico S.p.A. (**"AU"**), società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., il cui unico azionista è a sua volta il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nasce con lo scopo di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato tutelato. A seguito dell'evoluzione dei mercati energetici, sono state ampliate le attività di detta società e da ultimo le sono state attribuite le funzioni in materia di scorte petrolifere di emergenza.

2. L'Atto di indirizzo del MiSE

L'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 249/12 attribuisce al MiSE, ente vigilante dell'OCSIT, il compito di stabilire gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni di detto organismo.

Il MiSE, al fine di definire gli obiettivi, le priorità, gli strumenti operativi e le modalità di utilizzo delle risorse destinate al servizio svolto dall'OCSIT, consentendo allo stesso di avviare le attività in conformità alla normativa di settore, ha emanato in data 31 Gennaio 2014 e comunicato ad AU apposito atto di indirizzo. Tale provvedimento è disponibile sul sito www.ocsit.it nella sezione relativa alla Normativa.

L'atto di indirizzo prevede che l'OCSIT debba operare nel rispetto degli indirizzi del MiSE, come formulati nell'atto medesimo, nonché di quanto indicato nel Piano industriale e operativo predisposto dall'OCSIT, ferme restando le disposizioni di cui al D.lgs. n. 249/12.

La ripartizione annuale dell'obbligo di mantenimento delle scorte specifiche e la tipologia di prodotto da acquistare sono stabiliti con decreto del MiSE¹.

Al fine di provvedere, inter alia, all'acquisto delle scorte specifiche il MiSE ha previsto che l'OCSIT possa fare ricorso al credito e ciò soprattutto nella fase di avviamento.

L'art. 1, comma 6, dell'atto di indirizzo dispone che, in una fase successiva a quella di start up, l'OCSIT possa fare altresì ricorso alle emissioni obbligazionarie, ove ne ricorrano le condizioni di mercato ed in stretta aderenza con la normativa e gli indirizzi di settore.

I proventi derivanti dalla vendita dei prodotti petroliferi effettuata dall'OCSIT a seguito delle indicazioni del MiSE dovranno essere "destinati prioritariamente al rimborso proporzionale-pari passu per sorte capitale - dell'indebitamento comunque contratto dall'OCSIT stesso per l'acquisto dei prodotti petroliferi e, quindi, dell'indebitamento assunto: (i) sia ricorrendo a finanziamenti bancari, anche eventualmente mediante il perfezionamento di contratti di finanziamento ex artt. 2447bis, comma 1, lettera b), e 2447decies del codice civile, (ii) sia attuando emissioni obbligazionarie" (cfr. art. 1, comma 10, dell'atto di indirizzo).

Il MiSE ha altresì statuito che qualora, in caso di vendita delle scorte in precedenza acquistate, si generi una plusvalenza rispetto al valore dei beni iscritto in bilancio, tale plusvalenza sarà destinata alla copertura dei costi e oneri dell'OCSIT. Laddove, invece, si generi una minusvalenza, la stessa sarà supportata dagli operatori attraverso il contributo di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 249/12.

L'OCSIT, previa analisi del rischio, potrà anche valutare l'opportunità di adottare procedure standard di operatività che prevedono la stipula di contratti di copertura del rischio.

Il MiSE ha anche previsto che nell'ipotesi in cui l'OCSIT si trovi nella difficoltà di reperire il capitale necessario per operare il rimborso dei finanziamenti in scadenza, l'OCSIT potrà richiedere apposita autorizzazione per poter procedere alla vendita delle scorte in precedenza acquistate e con tali proventi rispettare le obbligazioni assunte.

Oltre alla separazione contabile già prevista dall'art. 7, comma 8, del D.lgs. n. 249/12, AU al fine di garantire la separazione patrimoniale tra le attività dell'OCSIT e quelle sue specifiche, potrà avvalersi di ogni strumento opportuno e, da un punto di vista giuridico legale, anche degli istituti previsti dagli articoli 2447bis e seguenti del codice civile o da altre disposizioni vigenti.

¹ "Le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 gennaio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico." (art. 3, comma 1, D.lgs. n. 249/12).

A tal riguardo si evidenzia che l'OCSIT ha ritenuto in tale ottica di indire nel febbraio 2014 e nel luglio del 2016 due gare ad evidenza pubblica per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per poter procedere all'acquisto dei prodotti petroliferi necessari ad assicurare determinati giorni di scorte, utilizzando lo strumento del finanziamento ex artt. 2447bis, comma 1, lettera b) e 2447decies del codice civile Italiano e di indire oggi una nuova gara per le medesime finalità con caratteristiche sostanzialmente conformi alle prime due.

Va ricordato che, oltre alla modalità di finanziamento appena descritto, in linea con quanto previsto all'art.1 comma 6 ed in seguito all'autorizzazione da parte del MISE, Acquirente Unico nel febbraio del 2019 ha emesso un prestito obbligazionario a tasso fisso e di durata settennale per le funzioni dell'OCSIT.

Il ricorso ad una o all'altra delle tipologie di finanziamento previste dall'Atto di indirizzo è strettamente connesso alla specificità dell'attività di acquisto, delineata normativamente nell'oggetto, nelle modalità, nei tempi di realizzazione oltreché ai processi autorizzativi formalmente richiesti e alle condizioni di volta in volta prevalenti nei mercati finanziari.

3. L'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano – OCSIT

3.1 Compiti ed obiettivi

L'OCSIT ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare le cosiddette “scorte specifiche” di prodotti nel territorio italiano in maniera graduale e progressiva, secondo un determinato piano. Sempre in conformità a detto piano, può inoltre organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali.

L'OCSIT svolge le proprie funzioni e le attività specifiche senza fini di lucro, con la sola copertura dei propri costi.

L'istituzione dell'OCSIT ha quali obiettivi, *inter alia*, quelli di:

- Ridurre i costi e le difficoltà di importazione, in caso di una necessità di approvvigionamento e, quindi, in uno scenario di crisi, riducendo potenziali alterazioni dei prezzi;
- Garantire e verificare la disponibilità delle, e l'accessibilità fisica alle, scorte di sicurezza, per consentire allo Stato Italiano di controllare l'uso delle scorte stesse in caso di difficoltà di approvvigionamento di prodotti petroliferi;
- Instaurare meccanismi di approvvigionamento trasparenti e non discriminatori grazie alla terzianizzazione del soggetto e alla sua natura senza fini di lucro;
- Offrire una nuova opportunità economica per l'Italia, in quanto vengono create le condizioni per ridurre le scorte all'estero e per accogliere quelle di altri Paesi europei, con la prospettiva di sviluppare nuove attività economiche che si affiancano a quelle tradizionali della raffinazione e dello stoccaggio commerciale.

3.2 La copertura degli oneri ed il contributo degli operatori

Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'OCSIT sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti petroliferi, mediante un contributo articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente.

L'ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto annuale del MiSE, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT.

Il contributo in parola deve assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, in autonomia rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'AU.

L'art. 7, comma 8, del D.lgs. n. 249/12 prevede a carico dell'AU “*l'obbligo di tenuta della contabilità, basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per l'Amministratore delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonché l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire con specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico*”. A tal fine è stato adeguato lo Statuto della Società e istituito un apposito sistema per la tenuta separata della contabilità delle partite economiche e patrimoniali relative all'OCSIT.

3.3 Le modalità di determinazione del contributo tramite decreti interministeriali annuali

Come sopra accennato, la determinazione del contributo OCSIT è stabilita annualmente con decreto congiunto del MiSE di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il già citato atto di indirizzo, all'art. 2, ha previsto che l'OCSIT, ai fini della articolazione e della successiva ripartizione del contributo, debba comunicare alla Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del MiTE ("DGSIAE"):

- a) Entro il 30 novembre di ogni anno, le previsioni dei costi per il successivo anno solare relativamente ai costi di struttura e di prodotto (cd Budget OCSIT);
- b) Entro il 15 febbraio di ogni anno gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno precedente in relazione ai costi di struttura e di prodotto (cd Consuntivo OCSIT).

A partire dal 2013, fino alla data della redazione del presente prospetto si sono succeduti nove decreti interministeriali per la fissazione del contributo. L'elenco è consultabile sul sito di OCSIT alla pagina http://www.ocsit.it/normativa_altra_contributo.

DECRETO 27 gennaio 2022 - Determinazione dei contributi a conguaglio per l'anno 2020 e provvisorio per l'anno 2021 all'OCSIT

L'ultimo decreto pubblicato, all'articolo 1, ha determinato l'ammontare del conguaglio relativo al 2020, calcolato sulla base del Consuntivo presentato da OCSIT entro il 15 febbraio 2021, articolandone la quota fissa e la quota variabile per tonnellata immessa al consumo ed ha autorizzato l'OCSIT a richiedere il pagamento della rata a saldo ovvero a restituire la differenza fra quanto incassato a titolo di acconto e quanto dovuto in base al consuntivo.

Lo stesso decreto, all'articolo 2, ha determinato il contributo provvisorio 2021 nella misura di 64,9 milioni di euro, pari al Budget comunicato dall'OCSIT entro il 30 novembre 2020, ed ha autorizzato OCSIT a ripartire il totale e a richiedere il pagamento secondo le modalità ed i termini già statuiti dal primo decreto.

Alla data di redazione del presente prospetto, si è in attesa del decreto che, attestando il costo per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2022, sulla base del consuntivo trasmesso da OCSIT entro il 15 febbraio 2023, determini l'ammontare del conguaglio relativo al 2021 articolandolo in una quota fissa e in una quota variabile per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2020. Lo stesso decreto autorizzerà l'OCSIT a richiedere il pagamento della rata a saldo ovvero a restituire la differenza fra quanto incassato a titolo di acconto e quanto dovuto in base al consuntivo.

Contestualmente il decreto determinerà il contributo provvisorio 2022 nella misura del budget comunicato dall'OCSIT entro il 30 novembre 2022, autorizzando l'Organismo a ripartire il totale fra gli operatori e a richiedere il pagamento.

3.4 Soggetti sui quali grava il contributo

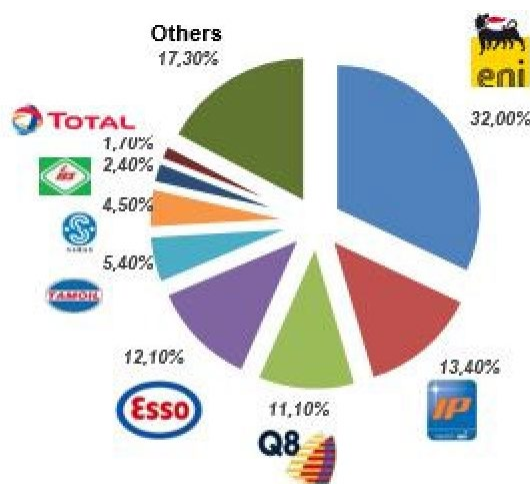
In sede di prima applicazione del D.lgs. n. 249/13, in base a quanto specificato dall'art. 7, comma 5, del D.lgs. 249/12, erano tenuti al pagamento del contributo i soggetti che avevano immesso al consumo nell'anno 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

A partire dall'anno 2014, le rate di acconto del contributo e la rata a saldo sono state richieste, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del D.lgs. 249/12, a tutti i soggetti obbligati in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE)n.147 del 13 febbraio 2013, immesse in consumo, nessuno escluso.

Secondo i dati forniti dal MiSE, i soggetti obbligati al pagamento dei contributi OCSIT sono essenzialmente riconducibili ai principali operatori del settore "petrolifero".

Nel grafico che segue viene mostrata la ripartizione del mercato italiano fra i vari operatori con un evidente concentrazione, pari a circa l'80% in mano a 6 soggetti economici, fra i quali i primi tre (Eni, IP ed Esso) detengono quasi il 60% del mercato stesso:

Quote % di immissione al consumo di prodotti energetici sul mercato italiano (2020)



Ai sensi dell'art. 7, comma 16, del D.lgs. n. 249/12, "Al fine di garantire la migliore operatività del nuovo sistema di tenuta delle scorte obbligatorie il Ministero dello Sviluppo Economico assicura un adeguato raccordo, anche informativo, tra l'OCSIT ed i diversi soggetti obbligati coinvolti".

A tal riguardo, i soggetti sui quali grava il contributo hanno diritto a partecipare, mediante rappresentanti delle loro principali associazioni, al Comitato consultivo istituito a cura dell'OCSIT. A tali riunioni partecipano anche rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico.

3.5 I costi ed i ricavi e la composizione del budget OCSIT

Per il principio dell'equilibrio fra costi e ricavi stabilito sin dalla sua nascita l'OCSIT gode della copertura totale dei suoi costi da parte dei contributi versati, nei tempi e nei modi esaminati nei paragrafi precedenti, dagli operatori petroliferi.

I ricavi sono quindi costituiti dai contributi che vengono classificati nei conti separati come ricavi se a fronte della generalità dei costi o come proventi finanziari se a copertura dei relativi oneri.

Dal lato dei costi, il conto economico si caratterizza per la preminenza di due grandezze fra tutte, costituite dai costi di stoccaggio e dagli interessi finanziari.

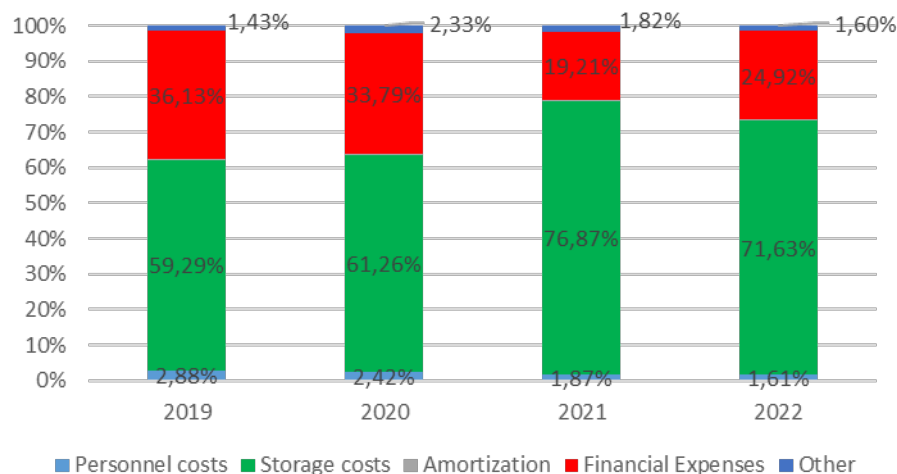
Nel grafico, che riporta l'ammontare dei costi e dei ricavi degli ultimi 4 esercizi, si evidenzia la crescente importanza degli oneri finanziari e la consistenza dei costi di stoccaggio. Le due voci insieme assorbono da sole dal 94% al 98% dei costi e, analogamente, delle previsioni di spesa contenute nel budget.

Entrambe le voci sono anche crescenti nel corso degli anni per l'effetto combinato dell'incremento dei prodotti di proprietà dell'OCSIT in seguito agli acquisti annuali e per la corrispondente crescita dell'indebitamento associato.

Suddivisione dei costi e dei ricavi (periodo 2019-2022, in milioni di Euro)

Eur/m	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Total income to cover OCSIT costs	44,11	100%	53.74	100%	53.32	100%	63.77	100%
<i>o.w classified as revenues</i>	28.47	64.5%	36.35	67.6%	43.44	81.47%	47.88	75.08%
<i>o.w classified as financial contributions</i>	15.64	35.5%	17.39	32.4%	9.88	18.53%	15.89	24.92%
Costs	44.11	100%	53.74	100%	53.32	100%	63.77	100%
Personnel costs	1.27	2.9%	1.30	2.4%	1.0	1.87%	1.03	1.61%
Storage costs	26.15	59.3%	32.92	61.3%	40.99	76.87%	45.68	71.63%
Amortization	0.120	0.3%	0,11	0.2%	0.12	0.23%	0.15	0.24%
Financial Expenses	15.94	36.1%	18.16	33.8%	10.24	19.21%	15.89	24.92%
Other	0.63	1.4%	1.23	2.3%	0.97	1.82%	1.02	1.60%

Incidenza % dei costi OCSIT (periodo 2019-2022)



Composizione del budget 2023 (in milioni di euro)

Eur/m	2023 E	%
Total income to cover OCSIT costs	85,52	100,00%
<i>classified as revenue</i>	53,52	62,58%
<i>classified as financial contributions</i>	32,00	37,42%
Costs	85,52	100,00%
Personnel costs	1,09	1,27%
Storage costs	50,00	58,47%
Amortization	0,23	0,27%
Financial Expenses	32,00	37,42%
Other	2,20	2,57%

3.6 Tempistiche e modalità di riscossione del contributo

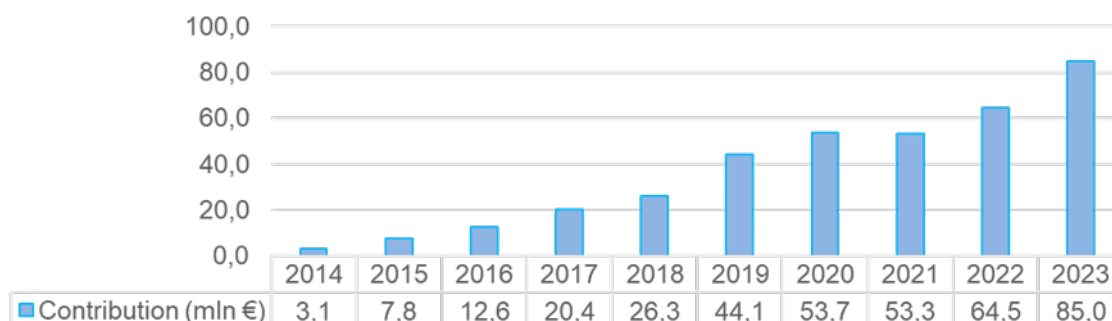
Non si segnalano anomalie nella riscossione del contributo da parte dell'OCSIT.

Per il meccanismo alla base dell'OCSIT gli operatori sono tenuti in solido alla copertura delle spese per il suo funzionamento, In caso di mancato pagamento dei contributi, le quote mancanti sono divise fra gli operatori economici nell'anno successivo.

Pur risultando regolari i pagamenti, va ricordato che la fatturazione da parte dell'OCSIT è legata alla entrata in vigore del decreto interministeriale. Il lasso temporale che intercorre fra l'inizio dell'anno scorte (1° luglio di ogni anno) e la pubblicazione del decreto in G.U. fa sì che vi siano alcuni mesi in cui l'Organismo deve far fronte alle uscite correnti senza aver incassato le rate di contributi corrispondenti. Questo disallineamento temporaneo fra entrate ed uscite, che si chiude solitamente negli ultimi mesi dell'anno, è coperto con linee a breve concesse all' OCSIT dalle banche di corrispondenza.

Alla data di redazione del presente prospetto, in mancanza del decreto che autorizzi l'OCSIT a richiedere il pagamento del contributo provvisorio, nessuna fattura relativamente al contributo 2022 è stata ancora emessa.

I contributi annuali richiesti agli operatori (periodo 2014 -2023, milioni di euro)



3.7 Garanzia a copertura del mancato pagamento del contributo

La legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” ha aggiunto all’art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 il comma 16-bis stabilendo che *“Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all’OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo”*

In attuazione della previsione legislativa, il Decreto 11 gennaio 2022 del Ministro della transizione ecologica ha conferito all’OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati di prestare adeguata garanzia in favore di Acquirente Unico S.p.a. nelle funzioni di OCSIT sotto forma di fideiussione bancaria o attraverso la costituzione di un deposito cauzionale, nelle modalità indicate dall’OCSIT sul proprio sito internet.

Nel 2022 OCSIT ha pubblicato sul proprio sito internet www.ocsit.it le istruzioni operative relative alla modalità di rilascio della garanzia, che viene richiesta:

- alle società che hanno immesso al consumo per la prima volta nell’anno (N-1) prodotti energetici di cui all’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
- alle società che hanno immesso al consumo prodotti energetici nell’anno (N-1) e che risultano totalmente o parzialmente inadempienti al pagamento dei contributi relativi a 3 cicli annuali di fatturazione anche non consecutivi.

Gli operatori che non rilasciano garanzie non possono operare sulla piattaforma iSisen-Scorte, oltre ad essere sanzionabili ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n.249 del 2012.

4. Le tipologie di scorta

La normativa di riferimento individua tre tipologie di scorte petrolifere: (i) le scorte commerciali, detenute liberamente dagli operatori economici ai fini della ottimizzazione dei cicli produttivi; (ii) le scorte di sicurezza, in greggio o prodotti petroliferi; e (iii) le scorte specifiche, che costituiscono una eventuale parte delle scorte di sicurezza e sono rappresentate da soli prodotti petroliferi.

4.1 Le scorte commerciali

Le scorte commerciali non sono sottoposte a vincoli di legge. Esse sono detenute in maniera discrezionale dagli operatori, funzionalmente alle loro esigenze operative e ai costi finanziari legati alla loro detenzione.

4.2 Le scorte di sicurezza

Il livello totale di scorte di sicurezza di prodotti petroliferi equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a 90 (novanta) giorni di importazioni nette giornaliere medie o a 61 (sessantuno) giorni di consumo interno giornaliero medio.

Ogni anno il MISE, mediante un apposito decreto, determina il livello delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi da detenere per l'anno scorta dopo aver quantificato i due valori sopracitati.

Il mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza è assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina, gasolio, olio combustibile, jet fuel, gpl, antracite, lignite, torba, agglomerati di carbon fossile, mattonelle di lignite e coke.

I soggetti tenuti all'obbligo di mantenimento che cessano l'attività di immissione in consumo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno di attività e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo.

4.3 Le scorte specifiche

A norma dell'art. 9 comma 3, del D.lgs. n. 249/2012, e della scomposizione identificata dal già citato D.M. 3 marzo 2016, le scorte specifiche sono individuate, nei seguenti prodotti e nelle seguenti percentuali:

- a) Benzina per motori (19%);
- b) Jet fuel di tipo kerosene (10%);
- c) Gasolio (68%);
- d) Olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo) (3%).

Questi quattro prodotti rappresentano oltre il 75% del consumo interno italiano calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo 249/12.

Dal momento della creazione dell'OCSIT e secondo i tempi e le modalità delineati dal piano industriale, l'Italia si è dotata di un ammontare crescente di scorte specifiche attraverso l'Organismo mentre, contemporaneamente, i soggetti obbligati hanno ridotto le loro.

Fino a quando OCSIT non sarà in grado di coprire il fabbisogno totale di 30 giorni, il completamento dovrà essere garantito dagli operatori di mercato.

A tale scopo annualmente il MiSE stabilisce gli obblighi per il sistema, precisando i giorni scorta che devono essere detenuti da OCSIT e quelli che rimangono in capo ai soggetti obbligati

Il decreto 16 marzo 2021, pubblicato nella G.U. n. 74 del 26 marzo 2021 ha assegnato per l'anno scorta 2021 all'OCSIT la detenzione di totali 27 giorni di scorte specifiche come sopra definite e ai soggetti obbligati (gli operatori petroliferi) un obbligo di proprietà di scorte di prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche pari 3 giorni.

I soggetti tenuti all'obbligo di mantenimento e l'OCSIT garantiscono in qualsiasi momento la

disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

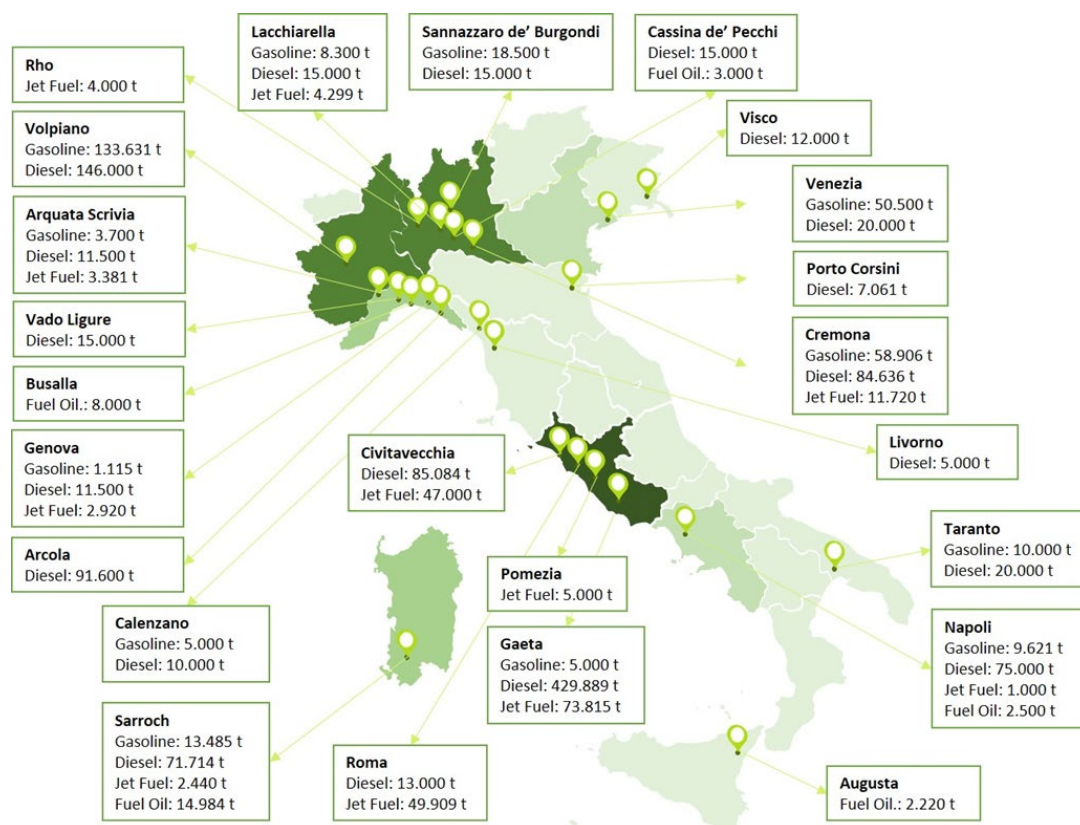
Nel caso di scorte di sicurezza e di scorte specifiche che siano mescolate insieme alle scorte commerciali, deve essere garantita l'identificabilità contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

È vietato apporre ostacoli e gravami di qualsiasi natura che possano compromettere la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

Le scorte di sicurezza e le scorte specifiche non possono essere pignorate.

Le scorte specifiche devono essere detenute esclusivamente sul territorio nazionale (art. 5 D.lgs. n. 249/12). Non sono previsti, invece, vincoli geografici sulla loro allocazione all'interno dello stesso.

L'ubicazione delle scorte di OCSIT sul territorio nazionale



5. L'attività di OCSIT

5.1 Lo stoccaggio e l'approvvigionamento delle scorte specifiche

La logistica in Italia

Gli operatori della logistica in Italia possono suddividersi in tre macrocategorie:

1. Operatori con capacità logistica "integrata";
2. Operatori "puri";
3. Operatori "ibridi".

Appartengono alla prima categoria quegli operatori che possono offrire un sistema di raffinerie e/o depositi collegati ed integrati ad una propria rete di distribuzione sul territorio italiano. Questi operatori, che hanno quindi sia il prodotto che gli *asset* logistici, sono i principali e più noti operatori del mercato dei carburanti e rappresentano, in termini di quantità movimentate, la percentuale più consistente. La seconda categoria racchiude quei soggetti economici (es. DECAL Marghera, PIR Ravenna, etc.) la cui principale attività imprenditoriale è la vendita a terzi di servizi logistici. La terza categoria racchiude operatori che hanno loro capacità logistica e si approvvigionano sul mercato nazionale e/o estero per rifornire le loro vendite dirette o alimentare reti di terzi di minore dimensione (cd "pompe bianche") o immettere il prodotto nella extra-rete.

A fianco di queste tre macrocategorie esistono gli "importatori" che si approvvigionano sul *cargo market* per rifornire il proprio mercato finale e/o altri operatori. Questi soggetti non dispongono generalmente di strutture logistiche di proprietà.

Appare opportuno evidenziare che, per ragioni strettamente fiscali e legate al pagamento delle accise, in Italia tutti i depositi contenenti prodotti petroliferi sono soggetti ad uno stretto controllo sulle movimentazioni, sia in entrata che in uscita, da parte delle Autorità Fiscali. Inoltre, per la legislazione legata alla detenzione delle scorte d'obbligo, il MiSE è giornalmente a conoscenza della consistenza delle scorte e della loro appartenenza base per base.

La segnalazione di eventuali livelli sotto il minimo richiesto dalla legge o di eventuale evasione dall'obbligo di detenzione delle scorte comporta il blocco delle movimentazioni nel deposito incriminato e rende impossibile le consegne, ferma restando l'irrogazione di apposite sanzioni. Per questo motivo tutti i titolari di deposito si cautelano richiedendo fidejussioni a prima richiesta ai transitanti. Il depositario, infatti, è responsabile in solido in caso di evasione di accisa.

L'affitto della capacità di stoccaggio

Per la fase di start-up, si prevede che l'OCSIT ricorra all'affitto, piuttosto che all'acquisto della capacità di stoccaggio necessaria, per le seguenti considerazioni:

- Una tendenza decrescente dei consumi nazionali, con conseguente sottoutilizzo della capacità disponibile;
- Un'analisi dei costi associati allo sviluppo di nuova capacità, che mostra la convenienza dell'affitto rispetto alla proprietà;
- Un'analisi comparativa dei modelli adottati dai principali OCS europei.

Si prevede inoltre che i contratti di affitto siano di durata pluriennale (da 5 a 10 anni), in modo da poter fornire ad OCSIT la massima flessibilità logistica nella fase iniziale di

accumulo scorte. I rapporti con le controparti (nel seguito i "depositari") verranno regolati attraverso un contratto quadro che verrà di volta in volta integrato con contratti individuali

stipulati con coloro che si aggiudicheranno le gare indette dall'AU.

Lo stoccaggio dei prodotti OCSIT avverrà in promiscuo con quello degli altri operatori, permettendo un più agevole ed economico *“refreshing”* del prodotto stesso.

Per l'utilizzo della capacità di stoccaggio OCSIT riconoscerà un compenso al titolare del deposito espresso in Euro/tonnellata.

Quanto alla localizzazione dei depositi, la legge non dispone vincoli, stabilendo soltanto che *“le scorte specifiche [...] sono mantenute sul territorio dello Stato italiano”* (art. 9 comma 1, D.lgs. 249/2012).

Il prodotto sarà consegnato “a serbatoio” (clausola Incoterms DAP – Delivery At Place) e OCSIT potrà controllarne i movimenti attraverso un software e una piattaforma IT dedicata.

I depositari provvederanno, a propria cura e responsabilità, al corretto adempimento di una serie di formalità e obblighi fra cui:

- La fornitura di una serie di servizi collegati alla gestione dei prodotti (ricezione degli stessi, loro stoccaggio e custodia, predisposizione, compilazione e registrazione degli atti amministrativi, fiscali e doganali, ecc.);
- La predisposizione di tutte le operazioni correlate all'eventuale ritiro e utilizzo delle merci in caso di emergenza;
- La garanzia dell'integrità qualitativa del prodotto e del mantenimento nel tempo delle caratteristiche specifiche del prodotto nel rispetto della normativa italiana o europea;
- La salvaguardia del prodotto verso i rischi derivanti da danni o altri incidenti.

Una volta assicuratasi la capacità di stoccaggio, OCSIT provvederà all'acquisto dei prodotti componendo le scorte specifiche, secondo il piano industriale approvato dal MiSE.

Le gare per la capacità di stoccaggio e l'acquisizione dei prodotti

Sia per la fase di individuazione degli operatori che forniscono l'affitto della capacità di stoccaggio sia per la successiva identificazione dei soggetti da cui OCSIT acquista i prodotti, vengono esperite delle gare europee ad evidenza pubblica.

La finalità di tali gare è quella di identificare un numero limitato di soggetti per la costituzione di una sorta di “albo fornitori” (short list) che verrà consultato per soddisfare tutte le richieste successive relative a capacità di stoccaggio e acquisto prodotti.

Le gare relative allo stoccaggio vengono indette in anticipo rispetto a quelle sui prodotti. Entrambe sono comunque caratterizzate dalle seguenti fasi comuni:

Fase 1 (si svolgerà indicativamente ogni 4 anni, alla vigilia delle scadenze dei contratti quinquennali)

- 1) Pubblicazione del bando;
- 2) Ricezione delle candidature;
- 3) Valutazione delle domande pervenute e verifica della sussistenza dei requisiti;
- 4) Invio da parte di OCSIT dell'esito della verifica. Se positivo, verranno inviati ai candidati anche il Capitolato Tecnico e il Contratto quadro per accettazione;
- 5) Con la firma, il candidato viene inserito nella short list e verrà invitato a partecipare alle specifiche gare indette di volta in volta.

Fase 2 (si svolge periodicamente durante la durata prevista dall'accordo quadro):

- 1) Pubblicazione dell'avviso di gara sul sito OCSIT;

- 2) Invio dell'invito a partecipare al candidato già inserito nella "short-list";
- 3) Valutazione delle offerte ricevute;
- 4) Aggiudicazione della gara;
- 5) Firma del Contratto Individuale.

Ogni anno lo svolgimento della Fase 2 è previsto per i mesi immediatamente precedenti la data dell'inizio dell'anno scorte, così come stabilita dai Decreti Ministeriali annuali, in tempo per l'assolvimento degli obblighi di detenzione delle scorte.

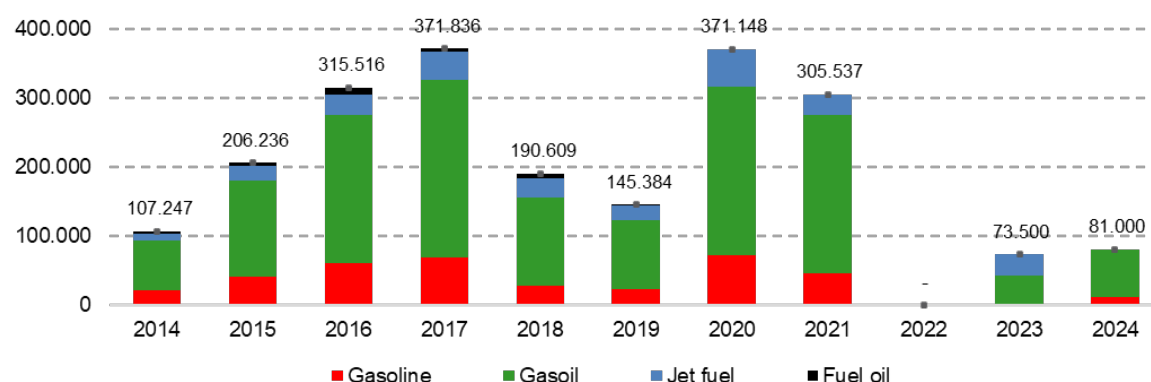
5.2 Il Piano di acquisti 2014 - 2023

La responsabilità di OCSIT, in base al D.lgs. n. 249/2012, è di acquisire scorte, a regime, per un ammontare pari a 30 giorni.

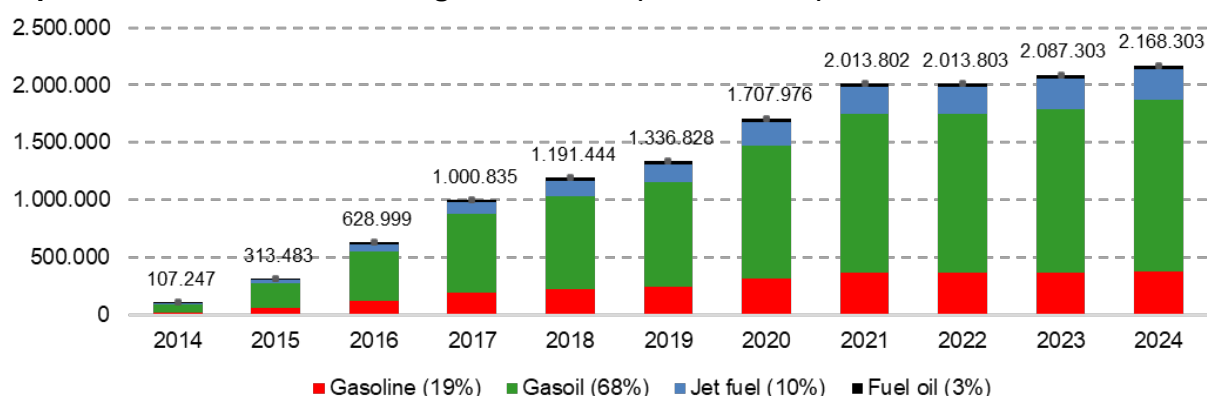
Il piano industriale approvato dall'OCSIT ha posto l'inizio dell'attività operativa a partire dall'anno scorta 2014. Il DM 6 giugno 2013, relativo alla determinazione degli obblighi per l'anno scorta 2013, all'art. 4 comma 1, non ha assegnato all'OCSIT obblighi di scorte.

Ad oggi OCSIT è proprietario di 2,09 mln tonnellate di scorte specifiche, pari a 21 giorni scorta, a fronte di un esborso totale di circa 1 mld di euro.

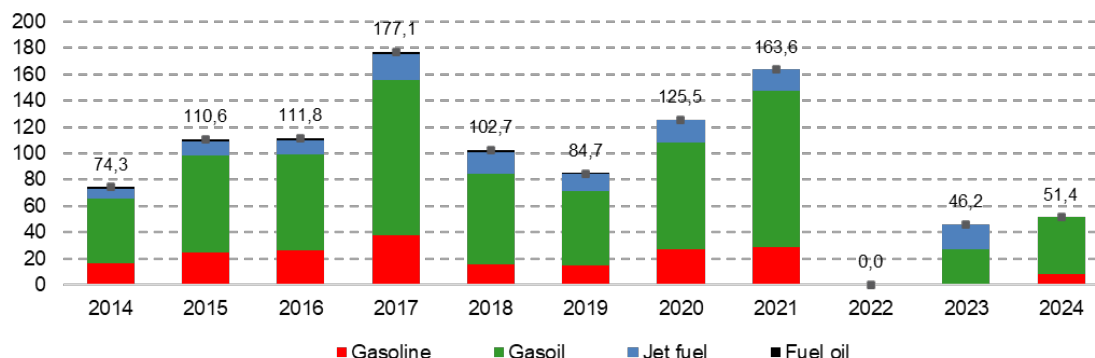
Il piano industriale – il fabbisogno annuale (in tonnellate)



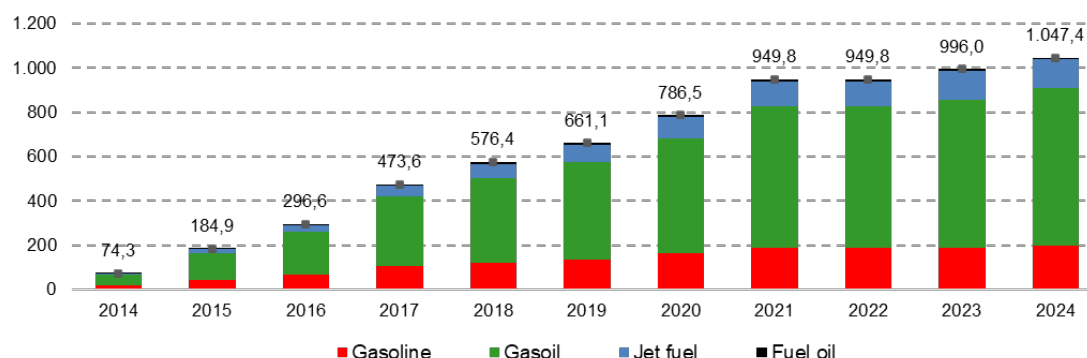
Il piano industriale – il fabbisogno cumulato (in tonnellate)



Il piano industriale – il fabbisogno annuale (in milioni di euro)



Il piano industriale – il fabbisogno cumulato (in milioni di euro)



5.3 La struttura organizzativa

Il modello organizzativo

Il modello organizzativo individuato prevede che l'OCSIT si inserisca all'interno dell'attuale struttura di AU con un organigramma snello in modo da sfruttare e creare sinergie con le esistenti funzioni di staff. In dettaglio si prevede l'adozione di un modello misto con gestione e presidio delle attività *core*, che sono individuate nella Gestione Operativa e nella Gestione Finanziaria, da parte di risorse dedicate e la gestione delle attività non *core* avvalendosi di servizi condivisi con AU.

Nelle attività core si sono identificate le seguenti funzioni:

Gestione Operativa:

- Processo di Approvvigionamento
- Monitoraggio capacità, flussi, e qualità dello stock
- Gestione delle emergenze petrolifere

Gestione Finanziaria:

- Fatturazione del contributo, gestione dei fornitori e dei clienti
- Pianificazione dei flussi finanziari
- Redazione della reportistica (budget, consuntivo e bilancio separato)
- Attività di analisi e reportistica

La struttura prevede una figura di coordinamento, a diretto riporto del Presidente e

Amministratore Delegato di Acquirente Unico, che controlli e coordini i responsabili della gestione operativa e di quella finanziaria.

6. I fabbisogni finanziari

Attualmente OCSIT ha in essere due linee di finanziamento di medio termine:

- una emissione obbligazionaria di 500 emessa nel 2019 e rimborsabile nel 2026
- contratti di finanziamento con istituti di credito per 500 mln indicizzati a Euribor a 6M

Il prestito obbligazionario di durata 7 anni, scadenza 20 febbraio 2026 e cedola annuale fissa al 2,8%, emesso in data 20 febbraio 2019 da Acquirente Unico-OCSIT. OCSIT paga una cedola annuale di € 14,5 mln.

Il finanziamento di tipo “bullet” con restituzione del capitale alla scadenza prevista per il 31 dicembre 2024, è composto da due linee di debito a tasso variabile Euribor 6M, la prima da € 400 mln con spread pari a 0,02% e la seconda da € 100 mln con spread pari a zero.

7. La procedura di vendita delle scorte e gli effetti economici e finanziari

Con decreto del MiSE sono stabilite le procedure e vengono adottate le misure necessarie affinché i soggetti obbligati e l'OCSIT possano rilasciare velocemente con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte specifiche in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, nonché per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori. Oltre che per esigenze prettamente nazionali, il rilascio delle scorte può essere disposto in seguito ad una decisione internazionale, in virtù degli obblighi che gravano sull'Italia.

In passato, nel caso di alcune crisi politiche o di eventi naturali particolarmente drammatici, il MiSE ha autorizzato il rilascio delle scorte di sicurezza a un livello inferiore a quello obbligatorio (ad esempio riducendo temporaneamente il numero di giorni di scorta da detenere a meno di 90) in modo da alleviare i vincoli gravanti sui soggetti obbligati. Nel recente passato fortunatamente queste temporanee situazioni di difficoltà negli approvvigionamenti sono rientrate e, passato il momento critico, le scorte sono state ricostituite.

La procedura di vendita delle scorte specifiche è un evento di ultima istanza che presuppone una difficoltà di approvvigionamento estremamente grave.

In quel caso spetterà esclusivamente al MiSE la decisione di disporre il rilascio di tutte o parte delle scorte specifiche.

L'OCSIT, una volta che abbia ricevuto la richiesta da parte del MiSE, dovrà quindi adoperarsi per predisporre in maniera tempestiva la procedura di vendita e la successiva messa a disposizione dei soggetti acquirenti.

È presumibile che, in quel momento, i prodotti petroliferi raggiungano livelli di prezzo molto elevati.

7.1 Le differenze di valore rispetto al costo storico

Quale corollario dell'equilibrio dell'OCSIT e per come esplicitato nell'atto di indirizzo, si ricorda che, per quanto riguarda le differenze di valore che emergano nel momento della vendita fra il valore contabile di acquisizione (cd *book value*) e quello risultante dall'applicazione dei prezzi di mercato, le stesse andranno imputate, se positive, a copertura dei costi e oneri dell'OCSIT e, se negative, troveranno copertura nel contributo dovuto dagli operatori, nel rispetto del principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di OCSIT.

7.2 Destinazione dei proventi derivanti dalla vendita

Come già evidenziato nel paragrafo illustrativo dell'atto di indirizzo, proventi derivanti dalla vendita dei prodotti verranno utilizzati per rimborsare in maniera proporzionale – pari passu per sorte capitale - i soggetti che abbiano finanziato l'OCSIT nell'acquisto delle scorte specifiche sia attraverso contratti di finanziamento che attraverso la sottoscrizione di emissioni obbligazionarie.

7.3 OCSIT - I conti separati

L'art. 7, comma 8, del D.lgs. n. 249/12 prevede a carico dell'AU *"l'obbligo di tenuta della contabilità, basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per l'Amministratore delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonché l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire con specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico"*. A tal fine è stato adeguato lo Statuto della Società e istituito un apposito sistema per la tenuta separata della contabilità delle partite economiche e patrimoniali relative all'OCSIT.

Gli obblighi informativi vengono ulteriormente specificati dall'art. 3 dell'atto di Indirizzo del MiSE, che prevede che ogni anno, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio di Acquirente Unico, l'OCSIT trasmetta alla Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico (cd **"DGSAIE"**) il Rapporto delle attività dell'Organismo corredato dai Conti annuali separati e da note di commento.

I conti separati di OCSIT sono inoltre oggetto di una apposita certificazione da parte della società di revisione dei conti.

Vengono di seguito allegati i conti separati di OCSIT e i prospetti riclassificati di Acquirente Unico S.p.A. relativi agli ultimi due esercizi.

8. Allegati

8.1 Conti annuali separati OCSIT – Attivo Situazione Patrimoniale

ATTIVO

	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Variazioni
	31.12.2022 Euro		31.12.2021 Euro		
IMMOBILIZZAZIONI					
<i>Immateriali</i>					
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	52.616		50.592		2.024
Concessioni, licenze marchi e diritti simili	609		987		(378)
Immobilizzazioni in corso e acconti	-		-		-
Altre	156.327		136.962		19.365
		209.552		188.541	21.011
<i>Materiali</i>					
Impianti di stoccaggio	-		-		-
Rimanenze Immobilizzate - Scorte d'obbligo	-		-		-
a) presso depositi di proprietà OCSIT	-		-		-
b) presso depositi di terzi	957.320.860		950.188.579		7.132.281
Altri beni	-		-		-
Immobilizzazioni in corso e acconti	-		-		-
		957.320.860		950.188.579	7.132.281
<i>Finanziarie</i>					
Crediti:	-		-		-
verso il personale dipendente	35.536		38.036		(2.500)
		35.536		38.036	(2.500)
Totale Immobilizzazioni		957.565.948		950.415.156	7.150.792
ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>Crediti</i>					
Per contributi di funzionamento da incassare	54.644.993		65.657.770		(11.012.777)
Verso Controllante	-		-		-
Verso altri		741.111		200.593	540.518
a) Crediti verso gestione energy per somme da ricevere	646.075		11.507		634.568
b) Altri	95.036		189.086		(94.050)
		55.386.104		65.858.363	(10.472.259)
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
a) Altri titoli	-		-		-
		-		-	-
<i>Disponibilità liquide</i>					
Depositi bancari e postali	7.163.111		377.651.506		(370.488.396)
Danaro e valori in cassa	-		-		-
		7.163.111		377.651.506	(370.488.396)
Totale Attivo Circolante		62.549.215		443.509.869	(380.960.655)
RATEI E RISCONTI					
Ratei e Risconti attivi	47.603		35.782		11.821
Totale Ratei e Risconti		47.603		35.782	11.821
TOTALE ATTIVO		1.020.162.766		1.393.960.807	(373.798.041)

8.2 Conti annuali separati OCSIT – Passivo Situazione Patrimoniale

PASSIVO

	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Variazioni
	31.12.2022		31.12.2021		
	Euro		Euro		
FONDI PER RISCHI E ONERI		142.083		131.179	10.904
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		7.658		15.863	(8.205)
DEBITI					
Obbligazioni	498.246.514		497.730.977		515.537
Debiti verso banche	499.885.380		864.143.722		(364.258.342)
Debiti verso altri finanziatori	-		-		-
Debiti verso fornitori	6.281.142		7.243.232		(962.090)
Debiti verso controllante	9.202		6.607		2.594
Debiti tributari	38.284		36.202		2.083
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	37.744		37.510		234
Altri debiti		3.470.612		12.571.381	(9.100.769)
a) Debiti verso gestione energy per somme da riversare	2.460.421		894.824		1.565.597
b) Debiti per acquisti in condivisione con area energy	-		-		-
c) Debiti per acconti	780.918		11.630.920		(10.850.002)
d) Debiti verso il personale	50.389		42.830		7.560
e) Altri	178.884		2.807		176.077
Totale debiti		1.007.968.878		1.381.769.631	(373.800.754)
RATEI E RISCONTI					
Ratei e Risconti passivi	12.044.148		12.044.135		13
Totale ratei e risconti		12.044.148		12.044.135	13
TOTALE PASSIVO		1.020.162.766		1.393.960.807	(373.798.041)

8.3 Conti annuali separati OCSIT – Conto Economico

	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Variazioni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
	2022		2021		
	Euro		Euro		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		47.872.126		43.435.883	
a) Contributi a copertura di costi operativi di funzionamento	47.872.126		43.435.883		4.436.243
b) Ricavi da attività svolte in delega	-		-		-
2) Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		-		-	-
5) Altri ricavi e proventi	10.622	10.622	42.534	42.534	(31.912)
Totale valore della produzione		47.882.748		43.478.417	4.404.331
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:					
a) acquisti di materiale di consumo e di merci	1.103		873		230
b) altri	-		-		-
		1.103		873	230
Per servizi:					
a) servizi da Controllante	38.652		32.819		5.833
b) altri servizi per prestazioni, consulenze, ecc.	519.656		1.381.197		(861.541)
		558.308		1.414.016	(855.708)
Per godimento di beni di terzi	45.683.434	45.683.434	40.592.150	40.592.150	5.091.284
Per il personale:					
Diretto	802.016		771.332		30.685
Indiretto	196.316		205.301		(8.986)
		998.332		976.633	21.699
Ammortamenti e svalutazioni:					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	132.798		104.075		28.723
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.308		-		1.308
c) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	450.000		210.000		240.000
		584.106		314.075	270.031
Oneri diversi di gestione:					
a) sopravvenienze passive	42.938		10.314		32.624
b) altri oneri	14.527		170.355		(155.828)
		57.465		180.669	(123.204)
Totale costi della produzione		47.882.748		43.478.417	4.404.331
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-		-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Altri proventi finanziari:					
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni	-		7.361.522		(7.361.522)
d) proventi diversi dai precedenti:					
- contributi a copertura di oneri finanziari	15.892.956		9.885.196		6.007.759
- verso gestione Energy	15.707		11.507		4.200
- altri	1.699		74.432		(72.733)
		15.910.361		17.332.657	(1.422.296)
Interessi e altri oneri finanziari:					
- verso controllanti	-		-		-
- altri	15.910.361		17.332.657		(1.422.296)
		15.910.361		17.332.657	(1.422.296)
Totale Proventi e oneri finanziari		-		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)					
Imposte sul reddito dell'esercizio		-		-	-
Utile dell'esercizio		-		-	-

8.4 Conto economico riclassificato 2022- Acquirente Unico S.p.A.

	2022	2021	Variazioni
RICAVI			
Ricavi da cessione di energia agli esercenti la maggior tutela	8.263.864	5.390.232	2.893.632
Altri ricavi relativi all'energia	931.632	78.731	852.901
Ricavi a copertura costi - sportello e servizio conciliazione- settore energia	16.673	13.721	2.952
Ricavi a copertura costi - settore idrico	1.663	1.225	438
Ricavi a copertura costi - SII	21.141	18.304	2.837
Ricavi a copertura costi - bonus SII	947	870	77
Ricavi a copertura costi - portale offerte	941	1.079	(138)
Ricavi a copertura costi - OCSIT	47.872	43.436	4.436
Ricavi a copertura costi - fondo benzina	466	529	(63)
Ricavi a copertura costi - altre attività	852	-	852
Ricavi e proventi diversi	618	481	137
a) Totale Ricavi operativi	9.306.669	5.548.608	3.758.061
COSTI			
Acquisti di energia	8.743.847	4.964.677	3.779.170
Acquisti di servizi collegati all'energia	468.655	502.297	(33.642)
Totale costi energia	9.212.502	5.466.974	3.745.528
Altri acquisti di beni di consumo	49	36	13
Costo del lavoro	22.308	20.565	1.743
Prestazioni di servizi	17.088	13.742	3.346
- Servizi da controllante	1.057	895	162
- Altri servizi (inclusi oneri accessori di stoccaggio)	16.031	12.847	3.184
Godimento beni di terzi	47.039	41.905	5.134
- Canoni per servizi di stoccaggio prodotti petroliferi	45.600	40.510	5.090
- Altri	1.439	1.395	44
Oneri diversi	494	641	(147)
b) Totale costi (non comprensivi degli ammortamenti)	9.299.480	5.543.863	3.755.617
c) Margine operativo lordo (a-b)	7.189	4.745	2.444
d) Ammortamenti e Svalutazioni	6.826	4.842	1.984
Totale costi operativi	9.306.306	5.548.705	3.757.601
e) Risultato operativo (c-d)	363	(97)	460
Risultato della gestione finanziaria	30	292	(262)
Risultato ante imposte	393	195	198
Imposte sul reddito dell'esercizio	317	90	227
- Imposte correnti	463	153	310
- Imposte relative ad esercizi precedenti	-	4	(4)
- Imposte anticipate	(146)	(67)	(79)
Utile dell'esercizio	76	105	(29)

8.5 Sintesi della struttura patrimoniale 2022 - Acquirente Unico S.p.A.

<i>Euro mila</i>	31.12.2022	31.12.2021	Variazioni
IMMOBILIZZAZIONI NETTE			
Immobilizzazioni immateriali	5.581	4.808	773
Immobilizzazioni materiali	961.548	955.645	5.903
Immobilizzazioni finanziarie	29.179	863	28.316
	996.308	961.316	34.992
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO			
Crediti verso clienti	1.140.397	2.167.348	(1.026.951)
Crediti verso controllante	246	128	118
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	14	13	1
Crediti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	509	871	(362)
Altre attività	4.245	2.968	1.277
Debiti verso fornitori	(76.288)	(227.197)	150.909
Debiti verso controllante	(344)	(686)	342
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	(186.770)	(362.123)	175.353
Debiti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	(1.959)	(24)	(1.935)
Altre passività	(28.304)	(28.785)	481
Totale	851.746	1.552.513	(700.767)
CAPITALE INVESTITO	1.848.054	2.513.829	(665.775)
FONDI DIVERSI	(11.105)	(12.589)	1.484
CAPITALE INVESTITO AL NETTO DEI FONDI	1.836.949	2.501.240	(664.291)
COPERTURA			
PATRIMONIO NETTO	8.737	8.761	(24)
Capitale sociale	7.500	7.500	-
Riserva legale	1.161	1.156	5
Utile dell'esercizio	76	105	(29)
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO			
Debiti netti verso banche e altri istituti finanziari a breve termine	420.081	644.920	(224.839)
Debiti a breve verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	10.000	350.000	(340.000)
Debiti verso controllante	400.000	400.000	-
Debiti per obbligazioni	498.246	497.731	515
Debiti verso banche a medio e lungo termine	499.885	599.828	(99.943)
Totale	1.828.212	2.492.479	(664.267)
TOTALE	1.836.949	2.501.240	(664.291)

8.6 Sintesi della gestione finanziaria 2019 e 2020- Acquirente Unico S.p.A.

	2022	2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	75.906	105.394
Imposte sul reddito	317.449	89.453
Interessi passivi	27.620.128	17.577.682
(Interessi attivi)	(27.649.780)	(17.889.555)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	363.703	(97.026)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamento ai fondi	2.435.796	2.223.206
Accantonamento TFR	1.093.646	1.002.606
Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.133.946	4.424.205
Altre rettifiche per elementi non monetari	(1.787.465)	(6.921.294)
Totale rettifiche elementi non monetari	6.875.923	728.723
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	7.239.626	631.697
<i>Variazione del capitale circolante netto</i>		
- Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	1.026.948.404	(1.409.692.305)
- Decremento/(incremento) dei crediti verso controllante	(118.143)	126.533
- Decremento/(incremento) dei crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	(1.528)	(12.664)
- Decremento/(incremento) dei crediti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico	361.966	(870.075)
- Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(981.788)	(156.806)
- Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(151.374.836)	99.868.278
- Incremento/(decremento) dei debiti verso controllante	(342.646)	228.986
- Incremento/(decremento) dei debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	(175.352.865)	297.351.190
- Incremento/(decremento) dei debiti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	13.928	14.390
- Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(20.048)	(8.019)
- Altre variazioni del capitale circolante netto	(890.109)	4.129.900
Totale variazioni capitale circolante netto	698.242.335	(1.008.994.554)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	705.481.961	(1.008.362.857)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati	27.652.660	17.804.151
(Interessi pagati)	(23.731.107)	(16.982.386)
(Imposte sul reddito pagate)	(512.503)	(206.712)
(Utilizzo dei fondi)	(3.224.830)	(2.983.661)
Totale altre rettifiche (altri incassi/pagamenti)	184.220	(2.368.609)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	705.666.181	(1.010.731.466)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
- (Investimenti)/Disinvestimenti in Immobilizzazioni materiali	(7.874.982)	(166.736.763)
- Incremento/(decremento) debiti verso fornitori per immobilizzazioni materiali	354.881	14.864
- (Investimenti)/Disinvestimenti in Immobilizzazioni immateriali	(3.934.636)	(3.537.216)
- Incremento/(decremento) debiti verso fornitori per immobilizzazioni immateriali	110.396	156.141
- (Investimenti)/Disinvestimenti in Immobilizzazioni finanziarie	(28.316.573)	(67.187)
- (Investimenti)/Disinvestimenti in Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	109.000.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(39.660.914)	(61.170.361)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche e altri istituti finanziari	(951.681.804)	1.590.417.939
Incremento (decremento) debiti a breve verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)	(611.681.804)	605.812.091
Incremento (decremento) debiti a breve verso imprese controllanti	(340.000.000)	349.000.000
Accensione (rimborso) finanziamenti a medio e lungo termine verso banche	-	400.000.000
<i>Mezzi propri</i>		
(Dividendi pagati)	(100.124)	(176.589)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(951.781.928)	1.590.241.350
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	(285.776.661)	518.339.523
Disponibilità liquide al 1° gennaio	629.451.961	111.112.438
depositi bancari e postali	629.450.122	111.109.439
denaro e valori in cassa	1.839	2.999
Disponibilità liquide al 31 dicembre	343.675.300	629.451.961
depositi bancari e postali	343.673.674	629.450.122
denaro e valori in cassa	1.626	1.839
Flusso finanziario complessivo (A+B+C)	(285.776.661)	518.339.523